



European
Social
Charter

Charte
sociale
européenne



EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX

17 April 2024

Case Document No. 3

***Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (A.N.P.I.T.) and
Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.) v. Italy***
Complaint No. 232/2023

**RESPONSE FROM THE COMPLAINANTS TO THE
GOVERNMENT'S OBSERVATIONS ON ADMISSIBILITY
(Original in Italian)**

Registered at the Secretariat on 3 April 2024

ECC.MO SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

per il tramite del

SEGRETARIO ESECUTIVO DEL

COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

DIPARTIMENTO DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI UMANI E STATO DI DIRITTO

CONSIGLIO D'EUROPA

DEPARTMENT OF THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER

DIRECTORATE GENERAL HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW

COUNCIL OF EUROPE

F-67075 STRASBURGO CEDEX

INDIRIZZO E-MAIL: SOCIAL.CHARTER@COE.INT

OSSERVAZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO

(in risposta alle osservazioni del Governo italiano del 31/01/2024, comunicate dal DGI-ESC-
Collective-Complaints in data 06/02/2024)

Per

l'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (d'ora in avanti, per comodità, A.N.P.I.T.) con sede legale in Italia alla Via Giacomo Trevis, n. 88 – 00147 Roma, Codice Fiscale 97730240583, per questa procedura rappresentata dal suo Presidente Nazionale e legale rappresentante Dott. Federico Iadicicco (C.F. DCCFRC74S06H501T), nonché rappresentata e difesa dal **Prof. Avv. Flavio Vincenzo Ponte** del foro di Castrovillari (C.F. PNTFVV77D15F205E) pec avvflavioponte@pec.teamcare.it – che si avvale della consulenza del Prof. Claudio Di Turi – come da mandato già depositato unitamente al reclamo, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica avvflavioponte@pec.teamcare.it

e

Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (d'ora in avanti, per comodità, C.I.S.A.L.) con sede legale in Italia alla Via Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B 00187 Roma, Codice Fiscale 80418520583 , per questa procedura rappresentata dal suo legale rappresentante p.t. Dott. Francesco Cavallaro (C.F. CVLFC64H01D303G), nonché rappresentata e difesa dal **Prof. Avv. Flavio Vincenzo Ponte** del foro di Castrovillari (C.F. PNTFVV77D15F205E) pec avvflavioponte@pec.teamcare.it – che si avvale della consulenza del Prof. Claudio Di Turi – come da mandato già depositato unitamente al reclamo, con domicilio eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica avvflavioponte@pec.teamcare.it

contro

l'Italia, in persona del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresentato nel Consiglio d'Europa dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni, quale parte contraente che ha violato la Carta Sociale Europea agli artt. 5, 6 e 12, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato;

per

la violazione e insufficiente applicazione dell'art. 5 (Diritti sindacali), dell'art. 6 (Diritto di negoziazione collettiva) e dell'art. 12 (Diritto alla sicurezza sociale) della Parte II della Carta sociale europea “riveduta” (d'ora in avanti, per comodità, Carta) commesse dalla parte contraente e conseguente dichiarazione di difetto di conformità dell'art. 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché di ogni atto esecutivo, connesso, collegato o consequenziale anche non conosciuto, per quanto non conformi ai suddetti articoli della Carta

e

conseguente richiesta allo Stato Italia di armonizzare la legislazione interna alla Carta.

A) Le osservazioni del Governo italiano:

Con memoria datata 31/01/2024 il Governo italiano ha preso posizione sull'ammissibilità del reclamo.

Il Governo italiano sostanzialmente sostiene che: a) i Dott.ri Iadicicco e Cavallaro (nella memoria depositata dal Governo italiano i cognomi sono indicati in modo errato: *Ladicicco* e *Cavallato*) non avrebbero dimostrato di avere il potere di rappresentare le organizzazioni che

hanno proposto il reclamo; b) che non esista un concreto interesse alla decisione, considerato che le norme italiane della cui legittimità i reclamanti dubitano, non sarebbero più in vigore.

B) Infondatezza degli argomenti esposti dal Governo italiano:

In primo luogo si ribadisce la rappresentatività (*id est*: maggior rappresentatività) delle organizzazioni che hanno proposto reclamo.

La documentazione già depositata dimostra incontrovertibilmente tale circostanza.

A ciò si aggiunga il recente decreto n. 4 del 24/01/2024 (qui allegato) del Ministero del Lavoro italiano (Direttore Generale) e, in particolare, l'affermazione contenuta in detto decreto e qui sotto riportata:

VERIFICATO il requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari del richiamato Accordo Interconfederale, costitutori del Fondo Innova, come comunicato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, da ultimo, con nota acquisita con prot. n. 44/11502 del 27 dicembre 2023, in esito sia alle dichiarazioni acquisite dalle organizzazioni sia agli accertamenti diretti svolti per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Le organizzazioni reclamanti sono tra i soggetti firmatari dell'Accordo Interconfederale sopra citato dal Ministero, come emerge dal decreto stesso:

VISTO l'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l'organizzazione dei datori di lavoro A.N.P.I.T. (Associazione Nazionale per l'Industria ed il Terziario) e l'organizzazione dei lavoratori C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la costituzione di un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei quadri e dei dipendenti delle Piccole Medie e Grandi Imprese, che operano nei settori economici dell'Industria, dell'Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell'Artigianato, nonché per la formazione dei dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni, ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, denominato "Fondo Innova";

In secondo luogo, si ribadisce che i **Dottori Federico Iadicicco e Francesco Cavallaro** sono titolari del potere di rappresentanza.

Quanto al Dott. Iadicicco:

Egli è indiscutibilmente titolare del potere di rappresentanza, come dimostra la documentazione già depositata (cfr. in particolare lo Statuto) e, in aggiunta, la seguente documentazione:

- Verbale Riunione Comitato Provvisorio ANPIT del 09/05/2014: il Dott. Iadicicco è indicato quale Presidente;
- Scheda Agenzia delle Entrate relativa all'attribuzione del codice fiscale: il Dott. Iadicicco è indicato quale rappresentante dell'Associazione;

- Verbale Congresso Nazionale ANPIT: il Dott. Iadicicco è confermato Presidente dell'Associazione per acclamazione;

Quanto al Dott. Cavallaro:

Egli è Segretario Generale della CISAL e ne è il legale rappresentante (cfr. art. 21 dello Statuto CISAL, già in atti). Tale qualità emerge chiaramente dall'estratto di verbale del mese di aprile del 2023 (nel quale è ribadita l'elezione del Dott. Cavallaro quale Segretario Generale).

In terzo luogo, si ribadisce l'attualità della questione con riferimento alla normativa italiana indicata nel reclamo.

L'art. 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che disciplina l'ammissione alla cassa integrazione in deroga nel periodo dell'emergenza Covid-19, prevede testualmente che *“Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane”*.

Come già spiegato nel reclamo, le organizzazioni reclamanti sono state penalizzate dalla giurisprudenza italiana che ha confermato il diniego dell'INPS relativo all'ammissione alla Cassa integrazione delle aziende applicanti il contratto collettivo firmato da ANPIT-CISAL.

Ciò ha provocato anche un danno patrimoniale in capo alle aziende applicanti i contratti ANPIT-CISAL e ai lavoratori coinvolti, consistente nella mancata percezione del trattamento di integrazione salariale e nell'effetto *dumping* che hanno subito le stesse aziende ingiustamente penalizzate, anche sul piano della concorrenza con aziende applicanti altri contratti collettivi.

La questione ha avuto altresì un effetto sulla corretta applicazione dei Contratti Collettivi ANPIT-CISAL, atteso che la sentenza ha determinato degli ingiustificati dubbi in capo alle aziende, con conseguenze importanti anche in termini di legittima applicazione dei CCNL.

Inoltre, il permanere della sentenza nel sistema giuridico, senza che ANPIT e CISAL abbiano la possibilità di evidenziarne l'erroneità di fatto e giuridica, comporta un danno immanente, che solo l'odierna procedura può eliminare.

Quindi il reclamo è particolarmente attuale giacché finalizzato all'affermazione dei diritti riconosciuti dalla Carta Sociale Europea a beneficio di ANPIT e CISAL e all'affermazione del diritto delle Aziende e dei lavoratori rappresentati di ottenere il risarcimento dei danni in sede nazionale.

Pertanto si insiste per l'ammissibilità del reclamo e per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Segretario Generale del Consiglio d'Europa per il tramite del Segretario Esecutivo del Comitato Europeo dei Diritti Sociali adito, così provvedere:

- dichiarare ammissibile e fondato il presente reclamo e, per l'effetto, dichiarare a carico dello Stato Italia, per i motivi di cui in narrativa, la violazione e insufficiente applicazione degli artt. 5, 6 e 12 della Carta;
- dichiarare il difetto di conformità dell'art. 22, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché di ogni atto esecutivo, connesso, collegato o consequenziale anche non conosciuto, per quanto non conformi agli artt. 5, 6 e 12 della Carta;
- richiedere allo Stato Italia di armonizzare la legislazione interna alla Carta;
- addebitare a carico dello Stato Italia le spese e le competenze legali della presente procedura.

Parte reclamante chiede di poter far uso della lingua italiana in ogni scritto difensivo inerente al presente procedimento.

Si allega al presente reclamo la seguente documentazione, già indicata in narrativa:

1. Decreto Ministero del Lavoro 24/01/2024;
2. Atto costitutivo ANPIT;
3. Verbale ANPIT 09/05/2014;

4. Attribuzione C.F. ANPIT;
5. Verbale ANPIT 2020;
6. Verbale elezioni CISAL 2023.

Cosenza-Roma, lì 2 aprile 2024

(il difensore costituito)

Prof. Avv. Flavio Vincenzo Ponte

